

**REGOLAMENTO DELLA  
COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI  
VIGILANZA DEI LOCALI DI  
PUBBLICO SPETTACOLO**

(Art. 141 bis R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e art. 4 D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 6.06.2003  
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28.04.2011

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 – bis del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n.773.

#### ART. 2 DEFINIZIONI

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, ai fini del presente Regolamento :
  - a) per *luogo pubblico* si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
  - b) per *luogo aperto al pubblico* si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
  - c) per *luogo esposto al pubblico* si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
  - d) per *spettacoli* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
  - e) per *trattenimenti* si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
  - f) per *manifestazioni temporanee* si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
  - g) per *allestimenti temporanei* si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;

- h) per *locali* si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- i) per *spettacoli viaggianti* si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;

### **ART. 3**

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a :
  - a) teatri *(con capienza fino a 1300 persone)*;
  - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti *(con capienza fino a 1300 persone)*;
  - c) cinematografi *(con capienza fino a 1300 persone)*;
  - d) cinema-teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere; *(con capienza fino a 1300 persone)*;
  - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti *(con capienza fino a 5000 persone)*;
  - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club *(con capienza fino a 5000 persone)*;
  - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti *(con capienza fino a 1300 persone)*;
  - h) parchi di divertimento *(con capienza fino a 5000 persone)*;
  - i) circhi *(con capienza fino a 1300 persone)*;
  - j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati e/o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere *(con capienza fino a 5000 persone)*;
  - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività *(con capienza fino a 5000 persone)*;
  - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse *(con capienza fino a 5000 persone)*;
  - m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori *(con capienza fino a 5000 persone)*;
  - n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico *(con capienza fino a 5000 persone)*;
  - o) auditori e sale convegno *(con capienza fino a 1300 persone)*.

**ART. 4**  
**FINALITA' E COMPITI**

1. L'attività della Commissione è tesa a verificare, a norma dell'art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita dall'art. 142 del R.D. n.635/1940 alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:
  - a) Esprimere il parere di fattibilità sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
  - b) Verificare le condizioni di agibilità dei locali destinati al pubblico trattenimento e spettacolo sul piano della stabilità della struttura, stabilità delle strutture pensili (americane, ecc.), della messa a norma degli impianti (elettrici, idrici, di riscaldamento, ecc.) del sistema delle vie di esodo (uscite di sicurezza, vie di afflusso e deflusso del pubblico), della reazione e resistenza al fuoco del materiale ignifugo (rivestimenti, arredi, tendaggi ecc.), sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati e ad indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
  - d) Accertare ai sensi dell'art. 4 del D.Lgsvo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968 n. 337;
  - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. del 24.7.1997 n. 616, il Sindaco sulla base del parere espresso in forma scritta dalla Commissione Comunale, rilascia licenza di agibilità per i locali oggetto della verifica.

**ART. 5**  
**AMBITO DI OPERATIVITA'**

1. La licenza di agibilità di cui all'art. 4 comma III, ha validità solo per la destinazione del locale richiesta. Le modifiche relative agli impianti, le vie di esodo o gli arredi, che determinano una diversa destinazione del locale comportano un nuovo giudizio di agibilità della Commissione Comunale.
2. Non sono soggetti al giudizio tecnico della Commissione Comunale le attività di pubblico trattenimento o spettacolo che si svolgono in locali già muniti di autorizzazione di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., salvo i casi di cui al comma I o qualora debba ritenersi doveroso procedere a nuova verifica delle condizioni di agibilità.

## **CAPITOLO II**

### **ISTITUZIONE DELLA CCVLPS E NORME DI FUNZIONAMENTO**

#### **ART. 6**

#### **NOMINA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco e resta in carica tre anni.
2. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto la Commissione Comunale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994 n. 293 convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994 n. 444, è prorogata per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

#### **ART. 7**

#### **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione è così composta:
  - a) Dal Sindaco o un suo delegato che la preside;
  - b) Dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o un suo delegato;
  - c) Dal Dirigente medico dell'Azienda USL o da un suo delegato;
  - d) Dal Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici o da un suo delegato;
  - e) Dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;
  - f) Da un esperto in elettrotecnica;
2. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. La nomina dell'esperto in elettrotecnica di cui alla lett. f) del comma 1, e dell'esperto in acustica è effettuata dal Sindaco tra professionisti iscritti al relativo Albo o Ordine, operanti nella Provincia e preferibilmente nel territorio comunale. Gli esperti sono rieleggibili.
3. A richiesta possono far parte della Commissione con possibilità di partecipare alle sedute senza diritto di voto e senza che la mancata presenza comporti l'invalida costituzione della Commissione:
  - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
  - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
4. Per ogni componente della Commissione è previsto un supplente il quale partecipa alle sedute della Commissione solo nel caso in cui il titolare o la persona da questi delegata non possa intervenire per qualsiasi ragione espressa in forma scritta.

5. Per il procedimento di cui al presente Regolamento è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento di segreteria un dipendente inquadrato in categoria D o superiori.

## **ART. 8 CONVOCAZIONE**

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario a tutti i componenti effettivi. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica, tramite telefono o altra forma ritenuta idonea.
2. La convocazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto sino a 24 ore.
3. Nella convocazione sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione con relativo ordine del giorno. In caso di urgente necessità rappresentata e circostanziata dall'interessato, il Presidente in via del tutto eccezionale e straordinaria, può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche non indicate nell'avviso di convocazione, purché corredate di tutta la documentazione.
4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire il supplente.
5. La data della riunione della Commissione, di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante e presentare memorie scritte e documenti. Previa richiesta del soggetto che chiede il rilascio della licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, questi può essere ascoltato ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che intende realizzare. Può altresì essere ascoltato anche il tecnico di fiducia che ha elaborato o redatto il progetto.
6. Ogni singolo componente tecnico della Commissione, previa valutazione della documentazione trasmessa dal Segretario a norma dell'art.13 comma IV del presente Regolamento, potrà chiedere di convocare i soggetti di cui al precedente comma V.

## **ART. 9 LUOGO DELLE RIUNIONI**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale preferibilmente nell'orario di ufficio e nei luoghi di volta in volta individuati dal Presidente nell'avviso di convocazione.

## **ART. 10 ADUNANZE, DELIBERAZIONI E VERBALI**

1. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di tutti i componenti a partecipazione necessaria della Commissione individuati dall'art. 7 comma I del presente Regolamento.

2. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai lavori della commissione nel caso di conflitto di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.
3. Il parere della Commissione, obbligatorio ma non vincolante, è reso in forma scritta con motivazione di fatto e diritto ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
4. Il parere è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario per la sola regolarità formale.
5. Il Segretario provvede ad annotare pareri resi in apposito registro cronologico con numerazione progressiva.
6. Delle adunanze è redatto, a cura del Segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale ogni dichiarazione che ritenga utile ai fini del compiuto esame della pratica. Gli originali dei verbali vengono raccolti annualmente in apposito registro a cura del Segretario. Il Verbale è sottoscritto dal Presidente e dai singoli componenti della Commissione.
7. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti, sarà consentito ai soggetti interessati di prendere visione di quanto verbalizzato.

**ART. 11**  
**VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE**  
**E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA C.C.V.L.P.S**

1. Per l'esercizio dei controlli di cui all'art. 4 comma II lett. e) del presente Regolamento, il Presidente sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza altro tecnico del luogo.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente ed in forma scritta al Presidente della Commissione.

**ART. 12**  
**ASSENZA INGIUSTIFICATA**

1. I componenti delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti dal componente titolare.

**CAPITOLO III**  
**ISTANZA DI INTERVENTO DELLA C.C.V.L.P.S. E SPESE DI FUNZIONAMENTO**

**ART. 13**  
**RICHIESTA DI INTERVENTO**

1. L'intervento della Commissione Comunale deve essere richiesto con apposita istanza in bollo, diretta al Sindaco e presentata al protocollo comunale entro e non oltre i termini di seguito indicati a pena di irricevibilità, salvo i casi di cui all'art. 8 comma III;
  - a) Almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del presente regolamento;
  - b) Almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo che richiedono una verifica di agibilità delle strutture e degli impianti (concerti, sagre, feste di piazza, spettacoli viaggianti, circhi ...).
2. La domanda deve essere completa dei documenti indicati dalla Commissione, in forma originale o in copia autenticata nelle forme di legge e redatti da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo.
3. La Commissione qualora lo ritenga opportuno, può sempre richiedere all'istante la produzione di ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto indicato nel presente atto e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
4. La regolarità formale della domanda e la rispondenza della documentazione prodotta dall'istante viene verificata dalla Segreteria di Commissione, la quale successivamente provvede a trasmetterne copia ai membri della Commissione.

**ART. 14**  
**SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSO**  
**PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

1. Le spese per l'ispezione e quelle per gli altri servizi della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza. L'importo deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuarsi prima del sopralluogo tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Bagno di Romagna. Il mancato pagamento comporta la non effettuazione della verifica di agibilità.
2. Per la partecipazione alle sedute della Commissione di dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni, non verrà riconosciuto alcun gettone di presenza.
3. Per i pareri resi da esperti e/o liberi professionisti, si provvederà al pagamento a cura e spese dei soggetti richiedenti l'autorizzazione.

4. Ai fini interpretativi, si specifica che per sedute della Commissione, deve intendersi la convocazione giornaliera ove possa anche comprendere l'esame di più punti all'ordine del giorno.
5. La Giunta Comunale con proprio atto determina la misura dei compensi previsti dalla presente disposizione.

## **CAPITOLO IV**

### **LOCALI ESCLUSI DALLA VERIFICA DI AGIBILITA' DELLA C.C.V.L.P.S.**

#### **ART.15 LOCALI ESCLUSI**

1. Sono esclusi dalla competenza della Commissione Comunale in quanto di modesta entità i seguenti ambiti:
  - a) I luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0,80 e di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora purché installate in aree non accessibili al pubblico (Circolare della Prefettura n. 165/98/CPV del 22.4.98, punto 1.7);
  - b) I locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
  - c) I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per dj senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la sala abbia la capienza non superiore a 100 persone;
  - d) I pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).
  - e) Singole giostre dello spettacolo viaggiante di modesta entità non costituenti luna park (fino ad esempio un massimo di 3 attrazioni raggruppate in una medesima area), fatte salve le valutazioni adottate in sede di conferenza dei servizi di cui all'Art. 16 comma I.
2. Per i casi di cui sopra congiuntamente alla segnalazione di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione: la idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture nonché il rispetto delle norme antincendio ed in materia acustica di cui all'Art. 18.
3. La localizzazione delle attività e delle manifestazioni di pubblico spettacolo che producono inquinamento acustico dovrà avvenire in ottemperanza a quanto disposto

dall'Allegato A5 "Disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico" alle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) comunale.

4. Non sono di competenza della Commissione Comunale di vigilanza le verifiche dei locali e delle strutture che seguono, per le quali è sempre prescritta a norma dell'art. 142 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo:
  - a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante, ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

#### **ART.16**

#### **LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO TRATTENIMENTO E SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE**

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone di norma non è richiesto il parere sul progetto da parte della CCVLPS di cui all'Art. 141 lett. a) R.D. 635/1940 fatto salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei e la durata del periodo non richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza anche a livello progettuale da parte della Commissione. In tal caso si procede con conferenza di servizi preliminare che si esprime con proprio parere.
2. Al di fuori del caso di cui al comma precedente, per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.
3. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria.

#### **ART. 17**

#### **ALLESTIMENTI TEMPORANEI**

1. Di norma non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già espresso il parere di agibilità in data non inferiore a due anni, fermo restando in capo all'istante l'obbligo di produrre una dichiarazione di corretto montaggio delle strutture che attesti che le stesse sono le medesime già oggetto di parere di agibilità della Commissione Comunale.
2. In ogni caso la Commissione Comunale può:

- a) Procedere ad eventuali controlli con le modalità e le finalità individuate dalla Commissione;
- b) Procedere a verifiche relative agli allestimenti temporanei che presentino caratteristiche diverse da quelli indicati al comma 1.

3. La documentazione tecnica necessaria da allegare all'istanza per l'esecuzione della verifica delle installazioni, è definita in apposito allegato tecnico a cura del Settore Lavori e Servizi Pubblici e del Settore Sviluppo ed Assetto del Territorio, i quali vi provvedono con specifico atto deliberativo di Giunta Comunale.

#### **ART. 18**

### **IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO**

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono attenersi ai criteri generali ed alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002 del 21/1/2002.
2. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare le prescrizioni di cui alla tabella della delibera della Giunta Regionale n. 45/2002, può essere richiesta autorizzazione in deroga che verrà rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA.
3. Con separato provvedimento del Sindaco da adottarsi sulla base della delibera di Giunta Regionale n. 45/2002 vengono definiti i limiti in materia di rumori e quiete pubblica nei pubblici esercizi ed in caso di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo.

#### **CAPITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 19**

### **ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'**

1. A norma dell'art. 56 del vigente Statuto Comunale il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla delibera consiliare d'adozione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, ed entra in vigore dal giorno successivo a quello d'esecutività dell'atto deliberativo consiliare d'approvazione.
2. Il presente Regolamento dopo la sua entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi decorrenti dall'esecutività della delibera consiliare d'adozione.
3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto nel presente regolamento.